



COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 4

Oggetto: Prosecuzione operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi sottoposti a sequestro esistenti all'interno dei complessi produttivi utilizzati dalle società del gruppo AICON.

Esecuzione d'Ufficio in danno del soggetto obbligato.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 17876 in data 09.11.2012, trasmessa dallo Studio Legale Cataldo a firma dell'Avv. Domenico Cataldo, n. q. di curatore fallimentare della ditta AICON Yachts S.p.A. in liquidazione, veniva comunicata la presenza di rifiuti da smaltire all'interno dei complessi produttivi del Gruppo AICON;
- Che con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 26.11.2012 al n. 18803, il Commissario Giudiziale Avv. Francesco Ruvolo – Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Fallimentare Concordato Preventivo n. 4/2011 AICON S.p.A. – comunicava l'esito del sopralluogo all'interno del complesso immobiliare di proprietà AICON S.p.A. rilevando la presenza di rifiuti di diverso genere quali lubrificanti, vernici, acetoni ed altri materiali infiammabili, costituenti un potenziale grave pericolo per la salute umana e per la qualità dell'ambiente e, nel contempo, invitava la Società AICON S.p.A., e per essa tutti i soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, a provvedere a una serie di adempimenti al fine della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente;
- Che con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 03.12.2012, l'Avv. Domenico Cataldo, in virtù della propria curatela, sollecitava ulteriormente la ditta AICON Yachts S.p.A. in liquidazione – e le imprese che avevano operato nei suddetti siti - di provvedere alle attività di smaltimento dei rifiuti riscontrati nei complessi industriali di Giammoro, e, nel contempo, di surrogarsi nella posizione di AICON Yachts S.p.A. in liquidazione ad effettuare lo smaltimento (previa apprensione) dei rifiuti presenti nelle aree produttive del gruppo AICON;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 1 dell'11.01.2013 con la quale si ordinava ai Sigg.:

- SICLARI Pasquale, nato a Messina il 19.09.1960 ed ivi residente in Via C. Pompea n. 1619, in persona del Presidente del C.d.A. della Società " AICON S.p.A. " con sede immobiliare in Pace del Mela località Giammoro, Zona Industriale Dir. Viaria A;
- PISTONINA Christian, nato a Messina il 18.06.1976 ed ivi residente in Via U. Bassi, n. 128 – Messina, in persona del Liquidatore della Società AICON YACTHS S.p.A. in liquidazione con sede in Giammoro, Pace del Mela (Me), Zona Industriale Dir. Viaria A;
- CALOGERO Antonia, nata a Milazzo (Me) il 30.11.1972 e residente a Pace del Mela (Me) loc. Giammoro, Via Miroddi, 12, in persona di Amministratore Unico della società AICON ITALIA S.r.l. con sede in Giammoro, Pace del Mela (Me), Zona Industriale Dir. Viaria A;
- EUROPLASTIC Sud s.r.l. in persona del Liquidatore Avv. VALLONE Claudio Via C. Battisti, n. 191 – Messina;
- ASI – Consorzio Sviluppo Industriale Messina, in persona del Legale Rappresentante, Area Artigianale di Larderìa, Messina, per l'area produttiva denominata MOTOR YACHT,

i provvedere entro il termine di 50 (cinquanta) giorni a partire dalla data di notifica della stessa ordinanza a una serie di adempimenti, tra i quali:

- a) alla caratterizzazione dei rifiuti presenti all'interno delle aree del complesso immobiliare descritto in oggetto;
- b) alla rimozione dei rifiuti, trasporto eseguito da ditte autorizzate per le categorie dei rifiuti oggetto di conferimento e smaltimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;

- c) alla bonifica delle aree interessate;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 24 dell'11 marzo 2013 con la quale si è proceduto a revocare l'Ordinanza n. 1/2013, limitatamente all'area di competenza della Società EUROPLASTIC Sud S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Avv. Vallone Claudio – Via Cesare Battisti 191 – Messina, in quanto nella suddetta area non si è ravvisata la presenza di rifiuti speciali;

VISTO il verbale d'ispezione dei luoghi stilato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Milazzo, a seguito di sopralluogo congiunto con personale dell'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela in data 13 marzo 2013 per prendere atto dello stato dei luoghi, e, nello specifico per individuare “i riferimenti catastali delle aree occupate” dei settori produttivi del gruppo AICON, indicati come: “Mega Yachts”, “Interiors”, “Motor Yachts”. In particolare, è emerso che tali riferimenti catastali sono:

- particelle 514, 773, 774, 775 (Area “Mega Yachts”);
- particelle 377, 527, 528 (Area “Interiors”);
- particella 491 (Area “Motor Yachts”).

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 86 del 14.10.2013 resasi necessaria in quanto, dall'indagine analitica dei dati e dei fatti, si sono delineati i ruoli dei soggetti a vario titolo coinvolti nella problematica, con la quale è stato ordinato ai Sigg.ri:

- **SORRENTINO** Antonio, nato a Messina il 24.03.1961 ed ivi residente in Ugo Bassi 128, nella qualità di Direttore Amministrativo della Società “ AICON Marine”, con sede immobiliare in Pace del Mela località Giammoro, Zona Industriale;
- **SICLARI** Pasquale, nato a Messina il 19.09.1960 ed ivi residente in Via C. Pompea n. 1619, in persona del Presidente del C.d.A. della Società “ AICON S.p.A. “ con sede immobiliare in Pace del Mela località Giammoro, Zona Industriale Dir. Viaria A;
- **PISTONINA** Christian, nato a Messina il 18.06.1976 ed ivi residente in Via U. Bassi, n. 128 – Messina, in persona del Liquidatore della Società AICON YACTHS S.p.A. in liquidazione con sede in Giammoro, Pace del Mela (Me), Zona Industriale Dir. Viaria A;
- **CALOGERO** Antonia, nata a Milazzo (Me) il 30.11.1972 e residente a Pace del Mela (Me) loc. Giammoro, Via Miroddi, 12, in persona di Amministratore Unico della società AICON ITALIA S.r.l. con sede in Giammoro, Pace del Mela (Me), Zona Industriale Dir. Viaria A;
- **BARBERA** Giuseppe Francesco, in qualità di Direttore Generale dell'IRSAP (ex-ASI) – Consorzio Sviluppo Industriale Messina, Via E. Ferruzza 5, 90124 Palermo, per l'area produttiva denominata “Motor Yachts” (particella n.491);

di provvedere **entro il termine di 15 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza e a seguito dell'adozione del provvedimento di autorizzazione di accesso all'area in questione da parte della A.G. competente:

- a) alla rimozione dei rifiuti, trasporto eseguito da ditte autorizzate per le categorie dei rifiuti oggetto di conferimento e smaltimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- b) alla bonifica delle aree sopra evidenziate;

ATTESO che al predetto provvedimento non si è ottemperato entro il termine prescritto, decorso il quale il Sindaco ha proceduto all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 99 del 30.12.2013 eseguita dal Comune di Pace del Mela in danno dei soggetti obbligati ed inadempienti con la quale è stato ordinato alla ditta Myleco s.a.s. di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'Ordinanza ad effettuare le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi esistenti all'interno dei complessi produttivi utilizzati dalle società del gruppo Aicon;

VISTA la nota dell'IRSAP prot. n. 986 del 26 marzo 2014 con la quale quest'ultimo Ente comunica di aver ottemperato all'Ordinanza Sindacale n. 99 del 30.12.2013, per quanto riguarda la particella di proprietà n. 491 (Area Motor Yachts);

CONSIDERATO, quindi, che si è reso necessario eseguire un intervento di prosecuzione di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi giacenti all'interno delle suddette aree in danno del soggetto obbligato ed inadempiente con successivo recupero delle somme anticipate e degli esborsi sostenuti per le suddette operazioni;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 16 aprile 2014, con la quale si è ordinato alla ditta Myleco s.a.s. di proseguire l'azione di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi depositati all'interno delle aree del complesso immobiliare delle società del gruppo AICON;

VISTO il verbale del 15 maggio 2014 relativo alle predette operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi esistenti all'interno delle aree facenti parte dei complessi produttivi delle società del gruppo AICON con allegato i formulari attestante il corretto smaltimento;

CONSIDERATO che con le precedenti ordinanze Sindacali n. 99 del 30.12.2013 e n. 22 del 16 aprile 2014 il Comune di Pace del Mela è intervenuto nella gestione d'emergenza, provvedendo a eliminare – tramite ditta incaricata - i materiali più pericolosi stoccati in contenitori che presentavano segni di cedimento tali da far presagire un probabile versamento e/o scoppio con inquinamento delle matrici ambientali circostanti;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. n. 21233/S6/U.O.B.4 del 13 maggio 2015, avente per oggetto "Fallimento Aicon Yacht SpA in liquidazione e Aicon SpA ... Rimozione rifiuti pericolosi e bonifica ambientale";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 22.06.2015 nella quale si ordina ai Sigg. Sorrentino Antonio, Siclari Pasquale, Pistonina Christian, Calogero Antonia di provvedere con tempestività alla rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi giacenti presso le aree del complesso industriale AICON, mentre all'IRSAP (ex ASI) di intervenire per le azioni di competenza finalizzate allo smaltimento dei rifiuti in quanto risulta essere il soggetto giuridico obbligato per legge, poiché i rifiuti di che trattasi sono depositati in aree appartenenti al territorio di cui l'IRSAP è titolare della pianificazione e gestione;

VISTA la nota del Comune di Pace del Mela, prot. n. 9953 del 25.06.2015, trasmessa al Ministero dell'Ambiente nella quale, oltre la trasmissione della predetta Ordinanza, si comunica del protrarsi della situazione di degrado ambientale presso le aree di competenza Aicon e come sia intervenuto il Comune di Pace del Mela nella gestione dell'emergenza, provvedendo ad eliminare – tramite ditta - i materiali più pericolosi sottoposti a sequestro. Nel contempo, si chiede un intervento di bonifica generale in quanto il sito ricade all'interno della perimetrazione del SIN, così come individuata dal Decreto Ministeriale dell'11 agosto 2006. Inoltre l'Ente fa presente che, stante il carattere tecnicamente molto complesso ed economicamente molto oneroso, può allo stato attuale gestire soltanto l'emergenza, eliminando le criticità, pertanto si sottolinea l'urgenza di un'azione da parte del Ministero presso il complesso immobiliare AICON;

VISTA la nota del Comune di Pace del Mela, prot. n. 9947 del 25.06.2015, trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nella quale, oltre la trasmissione dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 22.06.2015 si chiede la convocazione di una Conferenza di servizi al fine di definire i successivi adempimenti, le competenze dei singoli uffici e le relative risorse economiche;

VISTA la nota della Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. n. 29972 S6/U.O.B4 del 07.07.2015, nella quale, nel comunicare che *il sito in questione risulta essere, attraverso la sua individuazione cartografica, all'interno dell'area perimetrata come Sito d'Interesse Nazionale di Milazzo e, quindi, sottoposto al regime previsto dall'art. 252 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., evidenzia che, proprio ai sensi del quadro normativo di riferimento, è necessario che il comune faccia riferimento al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per ogni attività già espletata e per quelle da porre in essere al fine di risolvere la problematica ambientale...*;

VISTO il ricorso proposto dall'IRSAP contro il Comune di Pace del Mela per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 22.06.2015;

VISTA la nota del Comune di Pace del Mela, prot. n. 12461 del 05.08.2015, al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nella quale, oltre che richiamare la precedente nota del 25 giugno 2015 inviata dal Comune di Pace del Mela veniva reiterata la richiesta al Ministero di procedere ai sensi dell'art. 252 del D.lgs n. 152/06;



CONSIDERATO che ad oggi né il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare né l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità hanno riscontrato le richieste di cui sopra;

VISTO l'art. 252 del D.Lgs. n. 152/06 che al comma 4 recita "La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'Ambiente può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali delle regioni interessate e dell'Istituto Superiore della Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati";

ATTESO che all'Ordinanza Sindacale n. 42 del 22 giugno 2015 non si è ottemperato entro il termine prescritto per cui il Comune dovrà procedere in danno dei soggetti obbligati ed inadempienti ed al recupero delle somme anticipate provvedendo, senza indugio, alla rimozione dei rifiuti più pericolosi sottoposti a sequestro ferma restando l'esigenza di un intervento di bonifica generale dell'area di pertinenza AICON, in quanto essa ricade all'interno della perimetrazione della zona SIN, così come individuata dal Decreto Ministeriale dell'11 agosto 2006. Il Comune, infatti, stante il carattere tecnicamente molto complesso ed economicamente molto oneroso, può allo stato attuale gestire soltanto l'emergenza, eliminando le criticità;

DATO ATTO che la ditta Myleco con sede in Pace del Mela (ME) Via Libertà, specializzata nel settore del recupero e smaltimento rifiuti, ha eseguito i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi di cui alle precitate Ordinanze Sindacali ed ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare un intervento di prosecuzione delle operazioni di che trattasi;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152/2006 e s. m. recante " *norme in materia ambientale*";

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali ;

VISTA la normativa vigente ed avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge;

ATTESO che il presente provvedimento, alla luce di quanto sopra esposto, risulta indifferibile ed urgente;

ORDINA

Alla Ditta MYLECO S.A.S. con sede legale in Via Libertà 172/C – Pace del Mela (ME), la prosecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti più pericolosi sottoposti a sequestro giudiziario depositati all'interno delle aree del complesso immobiliare delle società del gruppo AICON – Area Mega Yachts e Area Interiors - ubicate nella Zona Industriale del Comune di Pace del Mela;

- a) l'attività di rimozione e smaltimento dei predetti rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente;
- b) si dovrà comunicare al Comune di Pace del Mela l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo nonché la documentazione attestante la corretta gestione delle attività svolte secondo i disposti di cui agli artt. 190 e 193 del D.lgs 152/2006;

AVVERTE

- I Sigg.: SORRENTINO Antonio, SICLARI Pasquale, PISTONINA Christian, CALOGERO Antonia, l'IRSAP, sopra meglio generalizzati e n. q., soggetti obbligati ed inadempienti, che questo Ente provvederà, con successivo provvedimento, al recupero delle somme anticipate e degli esborsi sostenuti per le suddette operazioni;
- che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990 e s.m. ed ii. è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione /notificazione oppure Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione/notificazione.

DISPONE


- la trasmissione della presente Ordinanza ai Sigg:
- **SORRENTINO** Antonio residente in Ugo Bassi 128, Messina;
- **SICLARI** Pasquale residente in Via C. Pompea n. 1619, Messina;
- **PISTONINA** Christian presso studio commerciale Pistonina Via La Farina n. 64 Messina;
- **CALOGERO** Antonia residente a Pace del Mela (Me) fraz. Giammoro, Via Miroddi, 12;
- **I.R.S.A.P.** Consorzio Sviluppo Industriale Messina, Via Peralta, Zona Industriale – 93100 Caltanissetta;
- **CATALDO** Domenico, n. q. di Curatore fallimentare AICON Yachts S.p.A. Via G. Cesareo, 29 Messina;
- **RUVOLO** Francesco, n. q. di Curatore fallimentare AICON S.p.A. Via G. Medici n. 15 Milazzo (Me);
- **Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare** – Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma;
- **Regione Siciliana** – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Viale Campania 36 - 90144 Palermo;
- **Procura della Repubblica di Barcellona P.G. – Pubblico Ministero Dott. Sozio** – Barcellona P.G. (Me);
- **Guardia di Finanza** Via XX Settembre Milazzo (Me);
- **Provincia Regionale di Messina** 5° Dipartimento Ambiente Via Lucania n. 20 Messina;
- **A.R.P.A.** Dipartimento Provinciale Via La Farina is. 105 Messina;
- **Prefettura di Messina.**

- La notifica della presente Ordinanza alla ditta MYLECO S.A.S. con sede legale in Via Libertà, 172/C – Pace del Mela; al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pace del Mela; all’Area 4 Tecnico Manutentiva; al Segretario Comunale; all’Ass.re all’Ambiente; al locale Comando dei Carabinieri; al messo comunale per l’affissione all’albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 26.01.2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Arturo Alonci




IL SINDACO

Sciutto prof. Giuseppe

